ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 16 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014 N.° 49 TRA LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLA DISTRIBUZIONE, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RAPPRESENTATIVE DEI PRODUTTORI ISCRITTI AL CENTRO DI COORDINAMENTO, L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) E IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE (CDCRAEE)

CONSIDERATO

A. che il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (in seguito "RAEE") provenienti da nuclei domestici come definiti all'articolo 4 comma 1, lettera l) del D.lgs. 49/14 e s.m.i.; i Produttori sono responsabili della corretta gestione ambientale dei RAEE domestici conferiti dal consumatore con le modalità specificate all'art. 23 del suddetto Decreto Legislativo e, in particolare, istituendo Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE;

B. che i Distributori devono assicurare al momento della fornitura di una nuova AEE il ritiro gratuito in ragione di "uno contro uno" e "uno contro zero", nei casi stabiliti dalla normativa, nonché il conferimento organizzato sulla base di quanto previsto dagli articoli 11 e 16 del D.lgs. 49/14 e s.m.i. e secondo i Raggruppamenti indicati nel Decreto Ministeriale 23 febbraio 2023, n. 40 e s.m.i.:

- R1 Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi
- R2 Altri grandi bianchi
- R3 TV e Monitor
- R4 IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro – Sezione A "pannelli fotovoltaici";
- R5 Sorgenti Luminose

C. che i Distributori hanno facoltà di provvedere, in conformità alle disposizioni in materia e sulla base dei contenuti dell'Accordo, ad organizzare il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi (d'ora in poi "Luoghi di Raggruppamento dei RAEE" o "LdR"), adottando i Raggruppamenti specificati al considerata B con l'organizzazione dei ritiri da parte dei Sistemi Collettivi;

D. che, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.lgs. 49/14 e s.m.i. le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di

Coordinamento RAEE (nel seguito CdC RAEE) – di seguito le "Parti" - hanno il compito di stipulare un accordo di programma (l'"Accordo di Programma");

E. che l'Accordo disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. 49/14 e s.m.i. Sono definite le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai Distributori ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. 49/14 e s.m.i., e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a:

> I) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai Distributori al verificarsi di condizioni di buona operatività del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai Sistemi Collettivi;
>
> II) le modalità di supporto ai Distributori, da parte del CdC RAEE, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

F. che l'articolo 11 D.lgs. 49/14 individua le specifiche modalità semplificate di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei Distributori, degli Installatori e dei Centri di Assistenza Tecnica;

G. i dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nei Luoghi di Raggruppamento multi-distributori, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia, sono comunicati al CdC RAEE distinti per raggruppamento e per singolo soggetto della Distribuzione committente, per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2;

H. che il CdC RAEE, su specifica indicazione dei Produttori, offre la propria disponibilità a coordinare le attività promozionali dei singoli Consorzi, che nell'anno solare daranno corso alla comunicazione direttamente a cittadini e consumatori, per favorire che le stesse siano coerenti con le comunicazioni previste all'art. 11 del presente accordo, secondo quanto previsto nelle obbligazioni per i sistemi collettivi dall'articolo 10 comma 10.2 del D.lgs. 49/14 con fondi relativi al medesimo comma;

I. che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della Distribuzione, le associazioni di categoria rappresentative dei Produttori, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, l'ANCI e il CdC RAEE hanno definito la disciplina dei conferimenti di RAEE ritirati da Distributori, Installatori e Centri di Assistenza Tecnica, in allegato al presente Accordo.

CONCORDANO

1. PREMESSE

1.1 I considerata e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente Accordo.

2. DEFINIZIONI

a. Luogo di Raggruppamento dei RAEE: indica il luogo in cui ai sensi dell'art. 11 del D.lgs.49/14 e s.m.i. avviene il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE che può essere presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi; il Distributore effettua, anche tramite un soggetto terzo (gestore del Luogo di Raggruppamento), il raggruppamento dei RAEE conferiti dai consumatori ai sensi dell'art. 11 del D.lgs.49/14. Ciascun Luogo di Raggruppamento dei RAEE può essere utilizzato da un Distributore per uno o più punti di vendita e/o da più Distributori congiuntamente, per i limiti in peso di RAEE massimi raggruppabili per ciascuno dei Distributori che utilizzano lo stesso Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

b. Quantitativo raggruppato di RAEE presso il Luogo di Raggruppamento dei RAEE: in riferimento a quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs.49/14 e s.m.i. si intende il quantitativo massimo di RAEE raggruppabile presso il Luogo di Raggruppamento dei RAEE. Nel caso di Luogo di Raggruppamento dei RAEE utilizzato da più Distributori, per quantitativo massimo di RAEE raggruppato si intende, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs.49/14 e s.m.i., la somma dei quantitativi massimi raggruppabili da ciascuno dei Distributori che utilizzano quel Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

c. Iscritto: il soggetto che completa l'iscrizione al portale web del CdC RAEE.

3. RUOLO E OPERATIVITÀ DEI DIVERSI SOGGETTI

3.1 Gli obblighi di gestione a carico dei diversi soggetti della filiera dei RAEE sono disciplinati dal D.lgs. 49/14 e s.m.i. e dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e, più in generale, dalla Normativa Ambientale applicabile.

3.2 La disponibilità giuridica dei RAEE, nel momento del ritiro (inteso come prelievo dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE) si trasferisce, in forza degli obblighi di cui al D.lgs. 49/14 e s.m.i., ai Sistemi Collettivi che, ottemperando agli obblighi dei Produttori sanciti dal medesimo decreto, agiscono quali intermediari senza detenzione di tali RAEE, anche ai fini della disciplina applicabile ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. La detenzione e materiale disponibilità dei RAEE in questa fase di ritiro viene trasferita direttamente dal Luogo di Raggruppamento della Distribuzione agli operatori logistici incaricati dai Sistemi Collettivi, operatori che rispondono alle condizioni previste per i gestori ambientali dalla Normativa Ambientale.

3.3 Il formulario di identificazione dei rifiuti e i registri di cui agli artt. 190 e 193 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., o ogni altra modulistica prevista dalla legge, nonché i documenti previsti da RENTRI, saranno compilati contenendo espressa indicazione dell'Iscritto quale detentore del rifiuto, del Sistema Collettivo quale soggetto per conto del quale si effettua il ritiro, dell'operatore logistico quale trasportatore e dell'impianto di destinazione quale recuperatore/smaltitore. Tale inquadramento sarà – mutatis mutandis – applicabile a tutta la casistica prevista dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla Normativa Ambientale in generale.

3.4 Il rapporto intercorrente tra gli Iscritti e i Sistemi Collettivi in relazione alle unità di carico posizionate all'interno dei Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione è costituito da un contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile.

3.5 Il Distributore, Installatore o Centro di Assistenza Tecnica che non conferisce i RAEE da esso ricevuti e gestiti ai Sistemi Collettivi è comunque responsabile dell'avvio al trattamento adeguato degli stessi ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 49/14 e s.m.i. in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto e della comunicazione al CdC RAEE.

3.6 Le caratteristiche generali e le modalità operative relative alla gestione dei RAEE presso i Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione, con particolare riferimento a:

- unità di carico posizionabili,
- spazi ed attrezzature,
- quantità minime raccolte e saturazione per la buona operatività dei servizi,
- livelli di servizio e tempi di intervento,
- procedure per la raccolta e la movimentazione,
- procedure amministrative,
- gestione anomalie,

sono definite nel presente Accordo di Programma.

4. OBBLIGHI DEI SISTEMI COLLETTIVI DI GESTIONE DEI RAEE

4.1 Il CdC RAEE assicura, attraverso l'operatività dei Sistemi Collettivi che lo costituiscono, il ritiro gratuito dei RAEE presso i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che rispondano ai requisiti di cui al successivo articolo 7.

5. OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

5.1 I Distributori si obbligano, anche tramite le attività svolte concordemente al presente Accordo, a identificare con il codice EER idoneo tutti i RAEE da loro ricevuti e gestiti.

5.2 Le organizzazioni della Distribuzione firmatarie si impegnano a informare i propri associati sull'obbligo di conferire tutti i RAEE ricevuti da parte dei consumatori al sistema di gestione dei RAEE regolamentato dal presente Accordo di Programma o, in alternativa, presso i Centri di Raccolta messi a disposizione dai Comuni o presso

impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il CdC RAEE è disponibile a partecipare alle attività di formazione che le organizzazioni della Distribuzione firmatarie intendono realizzare concordando tempi e modalità operative.

5.3 I Distributori al fine di usufruire dei servizi di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, devono:

a) disporre di Luoghi di Raggruppamento dei RAEE conformi ai requisiti tecnico-organizzativi definiti al successivo articolo 7;
b) iscrivere i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE destinatari dei servizi di ritiro al portale internet messo a disposizione dal CdC RAEE, www.cdcraee.it, nella apposita sezione, compilando la modulistica prevista per la tipologia di servizio "D4" ed accettando le condizioni di erogazione del servizio specificate nel presente Accordo di Programma;
c) sottoscrivere i documenti di trasporto rifiuti.

5.4 I Distributori, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 49/2014, sono tenuti a comunicare al Centro di Coordinamento RAEE il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE, iscrivendo la tipologia di servizio "D6" al portale internet messo a disposizione dal CdC RAEE.

5.5 I Distributori si impegnano espressamente a custodire con diligenza le unità di carico fornite in comodato d'uso gratuito dai Sistemi Collettivi, tramite i propri operatori di logistica. Il rimborso di eventuali danni avviene ai sensi del contratto di comodato d'uso, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice civile.

6. OBBLIGHI DEI COMUNI, DELL'ANCI E DEI GESTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA

6.1 I Comuni si impegnano, anche attraverso l'operato dei gestori, ad assicurare l'ingresso e a garantire un ragionevole numero di giorni e ore di apertura presso i Centri di raccolta da parte dei Distributori, Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica che conferiscano RAEE provenienti dai nuclei domestici, al fine di permettere ai detentori finali di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso Luoghi di Raggruppamento dei RAEE organizzati dai Distributori nel loro territorio.

6.2 L'ANCI e le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, informano i Comuni e i soggetti gestori dei Centri di raccolta delle obbligazioni nei confronti dei Distributori, Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica.

6.3 I Comuni e le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, per il tramite dei propri associati, si impegnano, laddove possibile e nell'ambito delle proprie attività e funzioni, a informare i Distributori, Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica sulle possibilità di conferire i RAEE presso i Centri di Raccolta comunali, anche coinvolgendo gli uffici comunali preposti al controllo e alla regolazione del commercio e delle attività artigiane.

7. REQUISITI DEI LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE

7.1 **Idoneità**

Il Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere idoneo a svolgere le attività ai sensi della normativa vigente in materia e di quanto specificato al successivo punto 7.7.

7.2 **Connettività**

Per richiedere i servizi di ritiro i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE utilizzano esclusivamente i servizi WEB o APP messi a disposizione dal CdC RAEE. La richiesta non sarà necessaria in caso di ritiri periodici programmati secondo quanto previsto al successivo punto 8.2.

7.3 **Accessibilità**

All'atto dell'iscrizione dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE, i Distributori o gestori del Luogo di Raggruppamento devono comunicare e successivamente mantenere aggiornato il dato relativo agli orari ed ai giorni lavorativi in cui è possibile effettuare il ritiro: è previsto che i Luoghi di Raggruppamento siano aperti 5 giorni alla settimana per un periodo minimo di 6 ore. Gli orari comunicati faranno fede ai fini del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi: qualora i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE risultino chiusi o l'unità di carico risulti non accessibile ai Sistemi Collettivi per il ritiro durante l'orario di apertura indicato, i Sistemi Collettivi segnaleranno al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE un'anomalia ai sensi e per gli effetti del successivo art. 9. Il gestore del Luogo di Raggruppamento si impegna a garantire il ritiro dei contenitori e dei RAEE al piano strada o in un luogo pienamente accessibile ai mezzi di trasporto utilizzati dagli operatori logistici.

7.4 **Suddivisione dei RAEE**

I RAEE devono essere suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al considerata B, e a eventuali aggiornamenti normativi.
Qualora i Sistemi Collettivi accertino un'errata suddivisione dei RAEE (non conforme a quanto sopra), segnaleranno un'anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE.

7.5 **Gestione dei RAEE all'interno dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE**

All'interno dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE deve essere assicurata un'adeguata gestione, al fine di evitare la dispersione nell'ambiente delle sostanze pericolose e di garantire l'integrità dei RAEE, così come conferiti dal consumatore; si ricorda che il Distributore, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.lgs.49/2014 e s.m.i., può rifiutare il ritiro di un RAEE *"nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE"*.

Qualora i Sistemi Collettivi per mezzo dei propri incaricati al ritiro accertino la presenza nelle unità di carico di RAEE fortemente danneggiati o gravemente mancanti di componenti essenziali, segnaleranno un'anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE; la gestione dei RAEE non conformi e che siano impossibili da

trasportare e trattare adeguatamente sarà a cura e a carico del Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

La gestione di rifiuti radioattivi erroneamente conferiti come RAEE hanno costi a carico dell'Iscritto (Detentore del rifiuto), in applicazione alla normativa ambientale.

7.6 **Unità di Carico**

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare uno spazio idoneo al posizionamento e alla movimentazione delle unità di carico che saranno fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi, come di seguito indicato.
Tramite il portale del CdC RAEE i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE indicano le unità di carico ritenute necessarie. La richiesta di unità di carico coperte sarà effettuata dai gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE ai Sistemi Collettivi; in ogni caso la scelta definitiva della tipologia e quantità di unità di carico è effettuata dai Sistemi Collettivi tenendo in considerazione le richieste di ritiro effettuate e fatta salva l'ottimizzazione degli spazi del Luogo di Raggruppamento dei RAEE e il raggiungimento dei quantitativi di cui al successivo articolo 10. In relazione alle apparecchiature contenenti batterie al litio, saranno forniti contenitori in cui conferire esclusivamente tali RAEE, al fine di una gestione conforme alla normativa ADR.

7.7 **Condizioni minime per accesso al servizio**

Per poter accedere al servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, come previsto dal presente Accordo di Programma, i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare la disponibilità di spazi tali da accogliere unità di carico per ciascun Raggruppamento idonee a raggiungere il quantitativo minimo per il ritiro (è ammessa la gestione anche di un solo Raggruppamento).

I RAEE a terra sono accettati solamente per i raggruppamenti 1 e 2 in fase di stoccaggio presso il Luogo di Raggruppamento dei RAEE. All'atto del ritiro i RAEE saranno posizionati negli appositi contenitori a cura del soggetto che gestisce il Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

7.8 **Quantitativo per effettuare le richieste di ritiro**

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi solo per quantitativi superiori o uguali a quelli indicati nella seguente tabella per ciascun Raggruppamento (i pesi sono verificati a destino):

RAGGRUPPAMENTI	**QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.)**
R1	200
R2	200
R3	200
R4 standard R4 contenente batterie al litio	200 100
R5	25 – 50 (altre forme- lineari)

Saranno segnalati casi ripetuti di mancato raggiungimento delle soglie minime, ulteriori rispetto a quelle di legge, per provvedimenti specifici che possono includere la chiusura del Punto di Prelievo.

7.9 **Compilazione Documentazione di trasporto**
I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono fornire adeguate ed aggiornate informazioni per la compilazione della documentazione di trasporto dei RAEE in conformità alle normative vigenti. Contestualmente al ritiro i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE si rendono disponibili a sottoscrivere i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il trasportatore incaricato dal Sistema Collettivo effettuerà il ritiro dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE producendo il Formulario Identificazione Rifiuti o analogo documento previsto dalla normativa vigente, nonché i documenti previsti da RENTRI.

8. ATTIVITA' DEI SISTEMI COLLETTIVI

8.1 In conformità all'articolo 33 del D.lgs.49/14 e s.m.i., il CdC RAEE garantisce comuni, omogenee e uniformi condizioni operative, ottimizzando le attività dei Sistemi Collettivi:

- i Sistemi Collettivi servono tutto il territorio nazionale e tutti i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE regolarmente iscritti al portale del CdC RAEE, assicurando adeguati livelli di servizio, come di seguito specificati;
- ciascun Sistema Collettivo serve un numero di Punti di Prelievo dei RAEE tale da generare un flusso di RAEE proporzionale alla propria quota di mercato AEE (calcolata in peso) per ciascun raggruppamento. I Punti di Prelievo di competenza di ciascun Sistema Collettivo saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale ed assegnati esclusivamente dal CdC RAEE.

8.2 I servizi di ritiro sono effettuati a chiamata, tramite l'invio di una Richiesta di Ritiro (RdR) via web o APP effettuata esclusivamente sul portale del CdC RAEE o, in alternativa, sulla base di ritiri periodici programmati (previo accordo tra ogni singolo Sistema Collettivo ed il Luogo di Raggruppamento dei RAEE); la modalità di effettuazione del servizio di ritiro è scelta dal Sistema Collettivo e comunque orientata al raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 10.

8.3 I Sistemi Collettivi si impegnano a evadere le RdR entro i seguenti Tempi Massimi di Intervento (TMI), calcolati dal giorno seguente all'inserimento della RdR, a condizione che la richiesta pervenga entro le ore 12:00 (se la richiesta avviene dopo le ore 12.00 è considerata evadibile dal 2° giorno lavorativo utile):

TIPOLOGIA RICHIESTA	TEMPO MASSIMO DI RITIRO DALL'INSERIMENTO DELLA RdR SUL PORTALE DEL CDC RAEE (GIORNI LAVORATIVI di APERTURA del LdR)
R1, R2, R3 e R4	5
R5	10

Detti tempi sono raddoppiati per servizi erogati in Luoghi di Raggruppamento dei RAEE presenti in isole minori.
Farà fede, ai fini del monitoraggio dei tempi di intervento dei Sistemi Collettivi, la data di ritiro dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE indicata sul documento di trasporto.

Eventuali Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che si trovino all'interno di Zone a Traffico Limitato (ZTL) o comunque soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere gestiti con Livelli di Servizio ad hoc che saranno concordati tra le parti e decisi in ultima istanza dal CdC RAEE.

8.4 I Sistemi Collettivi si impegnano a mettere a disposizione dei Luoghi di Raggruppamento unità di carico idonee, correttamente manutenute e pulite. 4

9. GESTIONE DELLE ANOMALIE

9.1 Le seguenti anomalie generate dai Luoghi di Raggruppamento dei RAEE e segnalate esclusivamente con l'utilizzo del Modulo Segnalazione Anomalie (MSA) on line messo a disposizione da parte del CdC RAEE nell'area riservata danno origine ad una sanzione corrispondente all'annullamento del Premio di Efficienza:

a) **Luogo di Raggruppamento dei RAEE chiuso (o unità di carico non accessibile) all'interno della fascia oraria prestabilita:** nel caso in cui il Luogo di Raggruppamento dei RAEE non sia effettivamente accessibile nel giorno o nella fascia oraria indicata, il tempo massimo di attesa per il carico è di 45 minuti trascorsi i quali al Luogo di Raggruppamento dei RAEE sarà rilevata un'anomalia; la sanzione applicata consiste nell'annullamento del Premio di Efficienza per la missione successiva;
b) **presenza di RIFIUTI estranei al Raggruppamento**: nel caso in cui nell'unità di carico relativa ad uno specifico Raggruppamento siano presenti rifiuti diversi dai RAEE ovvero RAEE appartenenti ad un diverso Raggruppamento, sarà rilevata un'anomalia; la sanzione applicata consiste nell'annullamento del Premio di Efficienza per la missione oggetto di sanzione;
c) **presenza di RAEE fortemente danneggiati o sensibilmente privi di parti e/o componenti:** nel caso in cui nell'unità di carico ritirata dai Sistemi Collettivi sia presente una percentuale significativa di RAEE danneggiati o con componenti mancanti, sarà rilevata un'anomalia (percentuale di riferimento maggiore di 30% verificata a destino); la sanzione applicata consiste nell'annullamento del Premio di Efficienza per la missione oggetto di sanzione;
d) **assenza RAEE**.

I Sistemi Collettivi, oltre alle anomalie sopra riportate, segnaleranno al CdC RAEE ogni altra anomalia riscontrata nell'espletamento delle attività di ritiro e non sottoposta a sanzione.

9.2 Le seguenti anomalie generate dai Sistemi Collettivi e segnalate esclusivamente con l'utilizzo del Modulo Segnalazione Anomalie (MSA) on line messo a disposizione da parte del CdC RAEE nell'area riservata danno origine ad una penale pari a 300,00 € per ciascun giorno di ritardo:

a) nel caso in cui **l'intervento non** avvenga **entro i TMI** indicati al punto 8.3 (con l'espressa esclusione della gestione a "giro periodico") il Luogo di Raggruppamento dei RAEE segnalerà una anomalia al CdC RAEE;

b) nel caso in cui un Sistema Collettivo non sostituisca la/e **unità di carico** contestualmente al ritiro o consegni unità di carico non idonee, il Luogo di Raggruppamento dei RAEE segnalerà una anomalia al CdC RAEE;

c) nel caso in cui un Sistema Collettivo **non attivi il servizio** entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte del CdC RAEE, il Luogo di Raggruppamento dei RAEE segnalerà una anomalia direttamente al CdC RAEE.

Nel caso in cui il ritardo nell'effettuazione del ritiro pregiudichi il rispetto dei termini massimi previsti per l'allontanamento dallo stoccaggio, così come previsto dal D.lgs. 49/14 e s.m.i. al netto dei tempi massimi di intervento (questi devono essere compresi nel periodo massimo di stoccaggio), il Luogo di Raggruppamento dei RAEE dopo aver informato il CdC RAEE del mancato servizio gestirà in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento nella quale sia documentato il superamento della scadenza; il Distributore o il gestore del Luogo di Raggruppamento dei RAEE addebiterà al Sistema Collettivo tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato per operatori non professionali secondo la valutazione del CdC RAEE, a seguito dell'emissione di regolare fattura. Il CdC RAEE mette a disposizione l'elenco degli impianti dei quali il Luogo di Raggruppamento dei RAEE potrà avvalersi.

10. PREMIALITA' E FONDI PER SVILUPPO RETE LDR

10.1 I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE (gli Iscritti) ogni trimestre ad una data stabilita dal CdC RAEE vedranno pubblicato l'estratto conto nella loro area riservata sul portale del CdC RAEE e saranno anche informati via mail dell'avvenuta pubblicazione. Le informazioni contenute nell'estratto conto saranno utilizzate dagli Iscritti per la fatturazione del premio di efficienza. I premi di efficienza saranno riconosciuti esclusivamente ai Luoghi di Raggruppamento attivi alla data di generazione dell'estratto conto.

10.2 Il premio di efficienza sarà erogato solamente per ogni tonnellata ritirata che apparterrà ad un carico pari o superiore alle seguenti soglie di buona operatività, ad eccezione dei ritiri a giro effettuati dai Sistemi Collettivi per i quali i premi sono sempre erogati:

RAGGRUPPAMENTI	SOGLIA DI BUONA OPERATIVITA' (Kg.)
R1	1800
R2	3000
R3	2.000
R4 standard R4 contenente batterie al litio	1.500 300
R5	70 – 140 (altre forme - lineari)

10.3 Il premio di efficienza riconosciuto ad ogni Luogo di Raggruppamento per l'anno 2026 che sia stato iscritto nell'anno 2025 o precedenti e per l'anno 2027 che sia stato iscritto nel 2026 è pari a quanto indicato nella tabella (TAB 1), che segue, per ogni tonnellata premiabile ritirata in ogni missione. Al Luogo di Raggruppamento cui spettano tali premi di efficienza sarà attribuita nel portale del CdC RAEE per gli anni 2026 e 2027 la classe L1.

ANNO 2026/2027	TAB 1
Raggruppamento	€ / ton
R1, R3	80
R2, R4	180
R5	400

Per gli anni 2026 e 2027 inoltre si applicheranno, esclusivamente per i nuovi LdR i seguenti premi di efficienza indicati nella tabella (TAB 2) che segue. Al Luogo di Raggruppamento cui spettano tali premi di efficienza sarà attribuita nel portale del CdC RAEE per l'anno 2026 e 2027 la classe L2.

ANNO 2026/2027	TAB 2
Raggruppamento	€ / ton
R1, R3	90
R2, R4	220
R5	450

Se la raccolta complessiva della categoria distributori raggiungerà complessivamente 110.000 tonnellate di RAEE dall'anno seguente i premi di efficienza saranno quelli nella tabella (TAB 3) che segue. Al Luogo di Raggruppamento cui spettano tali premi di efficienza sarà attribuita nel portale del CdC RAEE la classe L1.

ANNO post target	TAB 3
Raggruppamento	€ / ton
R1, R3	90
R2, R4	200
R5	420

Per gli anni successivi al raggiungimento del target di 110.000 tonnellate di RAEE inoltre si applicheranno, esclusivamente per i nuovi LdR i seguenti premi di efficienza indicati nella tabella (TAB 4) che segue. Al Luogo di Raggruppamento cui spettano tali premi di efficienza sarà attribuita nel portale del CdC RAEE la classe L2.

ANNO post target Raggruppamento	TAB 4 € / ton
R1, R3	110
R2, R4	250
R5	450

L'assegnazione della Classe di premialità avverrà ogni anno solare a valere dal 1° gennaio o dalla data di iscrizione. La computazione del totale della raccolta effettuata dalla Distribuzione presso i Luoghi di Raggruppamento nei dodici mesi antecedenti, per l'anno x sarà calcolata sul periodo 1° novembre anno x-2 fino al 31 ottobre anno x-1, e decorrerà dal primo trimestre di raccolta dell'anno solare.

10.4 Per tutti i raggruppamenti per ritiri sotto la soglia di buona operatività e sopra la soglia di premialità (TAB. 5 che segue) il premio riconosciuto per tonnellata sarà pari a 40€/ton.

TABELLA 5.

RAGGRUPPAMENTI	QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.)
R1	400
R2	400
R3	400
R4 standard R4 contenente batterie al litio	400 150
R5	25 – 50 (altre forme- lineari)

10.5 L'importo unitario del Premio di Efficienza è calcolato sulle quantità ritirate nel singolo viaggio, come determinate sulla base del peso riscontrato a destino.

10.6 L'invio dei documenti contabili per l'incasso avrà un termine di esigibilità pari a 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'Estratto Conto sul sito del CdC RAEE (30/04; 31/07; 31/10; 31/01) e successivamente il premio si intenderà decaduto; la pubblicazione avrà cadenza trimestrale, gli Estratti Conto comprenderanno tutti i Premi di Efficienza raggiunti nel trimestre e i pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni data documento fine mese.

10.7 I Soggetti Beneficiari che abbiano diritto all'erogazione di un Premio di Efficienza provvederanno a emettere i documenti contabili previsti dalla normativa applicabile a ciascun Soggetto Beneficiario per l'incasso sulla base di un rapporto (Estratto Conto, calcolato cumulativamente per tutti i Luoghi di Raggruppamento gestiti dall'Iscritto) reso disponibile dal Centro di Coordinamento RAEE, nell'area riservata agli Iscritti del portale www.cdcraee.it. Il documento dovrà essere emesso in coerenza con la normativa fiscale vigente e, in particolare, dovrà essere emesso in coerenza con il pronunciamento di Risposta n. 91/2022 dell'Agenzia delle Entrate pubblicato anche sul sito del Centro di

Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it) e dovrà tenere conto della natura fiscale degli elementi presenti nell'Estratto Conto.

10.8 I soggetti terzi, a cui le aziende della Distribuzione abbiano affidato la gestione di Luoghi di Raggruppamento, ogni semestre (definiti dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno) devono inviare al Centro di Coordinamento RAEE il dettaglio dei RAEE gestiti suddivisi per raggruppamento e per soggetto della Distribuzione committente entro 2 mesi dalla conclusione del semestre precedente. In caso di mancato invio dei dati di dettaglio al Centro di Coordinamento RAEE per il trimestre successivo il valore dei premi di efficienza riconosciuto sarà automaticamente quello sottosoglia, di cui al precedente punto 10.4 indipendentemente dai quantitativi per ciascun ritiro.

10.9 I Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, per tramite dei Sistemi Collettivi, si impegnano a costituire presso il Centro di Coordinamento RAEE, un Fondo dal valore complessivo di 150.000 euro annui per il biennio 2026 – 2027, da assegnare alle associazioni che promuovono la creazione di LdR da parte di soggetti della distribuzione per un valore di € 2.000 per ogni LdR iscritto e che abbia effettuato almeno un ritiro entro la durata dell'Accordo. Tale importo potrà essere richiesto dall'associazione solo a seguito della verifica da parte della stessa dell'esecuzione del primo ritiro. Nel 2028 verranno riconosciuti gli importi definiti nel presente accordo per tutti gli LDR che si sono iscritti entro il 31-12-2027 anche se il primo ritiro avverrà nel 2028 entro la capienza massima prevista.

11. COMUNICAZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI INCREMENTO RACCOLTA

11.1 Le organizzazioni della Distribuzione firmatarie del presente Accordo si impegnano attraverso i propri canali di comunicazione a sensibilizzare i propri aderenti affinché effettuino programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e dei consumatori sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Inoltre, sensibilizzeranno i propri aderenti sull'obbligo di tracciatura corretta di tutti i RAEE ritirati dai consumatori.

11.2 I Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, per tramite dei Sistemi Collettivi, si impegnano a costituire presso il Centro di Coordinamento RAEE, un Fondo dal valore complessivo di 1.500.000 euro annui per gli anni 2026 e 2027 finalizzato alla comunicazione per raggiungere obiettivi comuni di incremento della raccolta. Il Fondo sarà interamente gestito dal Centro di Coordinamento RAEE in accordo con il Tavolo della Comunicazione previsto all'art. 14.10 del presente accordo per la realizzazione delle attività e degli strumenti di comunicazione.

11.3 I Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, per tramite dei Sistemi Collettivi, si impegnano a costituire presso il Centro di Coordinamento RAEE, un Fondo dal valore complessivo di 1.800.000 euro annui per gli anni 2026 e 2027 finalizzato a promuovere un bando, a cadenza annuale. Tale bando è promosso dal Centro di Coordinamento RAEE al fine di assegnare direttamente le risorse annuali ai soggetti della distribuzione che utilizzino i materiali di comunicazione previsti nell'articolo 11.2 integrati e personalizzati dagli stessi distributori beneficiari delle risorse, per azioni di

comunicazione e attività specifiche raccolta di RAEE che abbiano come obiettivo programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Per la definizione dei soggetti beneficiari e del programma di attività sarà istituita una commissione composta da 6 componenti totali in rappresentanza, paritetica, di Associazioni dei Produttori, Associazioni della Distribuzione e Centro di Coordinamento RAEE. La commissione valuterà i progetti presentati per individuare i soggetti cui erogare le risorse necessarie a realizzare le azioni proposte verso i consumatori e i potenziali consumatori. Saranno considerati elementi premianti nella valutazione la significatività dell'azione proposta e cioè il carattere nazionale dell'attività proposta, l'attività prevalente del proponente che deve essere concentrata nell'ambito delle AEE, le iniziative a favore dell'incremento della raccolta di raggruppamenti con tassi di ritorno meno elevati e le azioni di contribuzione economica diretta da parte dei Distributori. Il Centro di Coordinamento RAEE assicurerà la segreteria della commissione e l'espletamento delle attività di bando all'interno del budget stanziato per tale fondo.

11.4 I Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, per tramite dei Sistemi Collettivi, si impegnano a costituire presso il Centro di Coordinamento RAEE un Fondo dal valore complessivo di 500.000 euro annui per gli anni 2026 e 2027 finalizzato a promuovere un Concorso per i consumatori. Il Concorso ha lo scopo di sollecitare i consumatori a restituire presso la distribuzione i propri RAEE in regime di uno contro uno e di uno contro zero. La gestione del Concorso è assegnata al Centro di Coordinamento RAEE con il coinvolgimento delle Associazioni della distribuzione e dei i Produttori. Le regole di esecuzione delle attività del Concorso saranno stabilite in accordo tra le Associazioni dei produttori di AEE, le Associazioni della distribuzione e il Centro di Coordinamento RAEE.

12. AUDIT DEI LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO

12.1 Per dare maggiori garanzie al sistema è prevista la possibilità per il Distributore, per il Gestore o per i Sistemi Collettivi di richiedere al CdC RAEE, nel caso di LdR che raccolgono RAEE da più punti vendita, di organizzare degli specifici audit.

12.2 La verifica sarà condotta da un ente certificatore esterno, con personale formato dal CdC RAEE, competente a verificare aspetti documentali ed operativi. Il superamento dell'audit comporta il riconoscimento della compatibilità del Luogo di Raggruppamento alle condizioni ambientali, normative e specifiche del presente Accordo.

12.3 Le parti indicheranno l'organo designato a individuare le modalità e i parametri di valutazione dell'audit.

13. ATTIVITÀ DI SUPPORTO DEDICATE AI DISTRIBUTORI

13.1 Ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b del D.lgs. 49/14 e s.m.i., sono previste modalità di supporto ai Distributori, da parte del CdC RAEE, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13.2 Il Centro di Coordinamento RAEE ha apportato modifiche al proprio portale per offrire ai Distributori maggiori informazioni e una facilitazione nella compilazione dei documenti di trasporto e dell'indicazione dei quantitativi di RAEE raccolti ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera b) del D.lgs. 49/14 e s.m.i.

13.3 Il Centro di Coordinamento RAEE, ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett. B del D.lgs. 49/14, prevede un servizio apposito tramite call center per supportare l'avvio e lo sviluppo degli LdR presso la Distribuzione, per la realizzazione di sinergie tra i vari LdR sul territorio e tra gli LdR ed i Comuni.

13.4 Il Centro di Coordinamento RAEE promuoverà azioni di verifica sugli adempimenti della normativa sui RAEE da parte di Distributori con il coinvolgimento degli organi di controllo pubblici con la finalità di tutela il principio di una corretta concorrenza tra gli stessi soggetti della distribuzione.

14. OPERATIVITA' DELL'ACCORDO E GESTIONE OPERATIVA

14.1 Il presente Accordo ha una validità di anni 3 (tre) e scade al 31 12 2027, ed è rinnovato, ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D.lgs. 49/14. Le Parti convengono di incontrarsi almeno annualmente per verificare l'efficacia del presente Accordo ai fini della sua implementazione e della adozione di eventuali modifiche applicative delle regole dell'Accordo, allo scopo del miglioramento del sistema di gestione dei RAEE raccolti dalla Distribuzione. Le decisioni inerenti eventuali modifiche della premialità saranno da adottare in accordo tra i rappresentanti delle parti firmatarie.

14.2 Il servizio di ritiro fornito a ciascun Luogo di Raggruppamento dei RAEE iscritto al portale verrà erogato dai Sistemi Collettivi 15 (quindici) giorni dopo l'assegnazione dei punti di prelievo registrati per ogni Luogo di Raggruppamento ai Sistemi Collettivi, che viene effettuata con cadenza settimanale da parte del CdC RAEE: la data sarà consultabile sul portale del CdC RAEE cui il Luogo di Raggruppamento dei RAEE potrà accedere con le proprie credenziali.

14.3 Le modifiche normative che dovessero intervenire nel periodo di validità dell'Accordo e che prevedessero l'estensione delle cadenze temporali indicate per l'allontanamento dei RAEE da parte del Distributore, non modificheranno le condizioni di erogazione del servizio previste nel presente Accordo.

14.4 Ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del D.lgs. 49/14, le previsioni del presente Accordo trovano applicazione per i RAEE conferiti dai LdR di cui all'articolo 2 lettera a). Nel caso di conferimento da parte dei Distributori ai Centri di Raccolta comunali, aperti a

distributori ed installatori, i premi di efficienza sono erogati in favore del sottoscrittore che gestisce il Centro di Raccolta comunale iscritto al CdC RAEE, ai sensi e per effetto dello specifico Accordo di programma di cui all'ex art. 15 del D.lgs. 49/14.

14.5 Le Parti si impegnano a concordare idonei meccanismi per la verifica del rispetto del presente Accordo. La verifica è demandata al Comitato di gestione dell'Accordo definito al punto seguente.

14.6 È istituito un Comitato di gestione dell'Accordo, a cui possono partecipare due rappresentanti per ognuno dei soggetti individuati dall'articolo 16 del D.lgs. 49/14 tra i firmatari, che ha lo scopo di valutare l'andamento dell'applicazione dell'Accordo e di monitorare l'andamento della gestione del sistema a regime, anche al fine di suggerire possibili aggiustamenti e miglioramenti o modifiche nel rispetto delle finalità di cui al D.Lgs. 49/2014. Ciascuna delle Parti potrà esprimere un voto e le delibere conseguenti verranno prese a maggioranza semplice. Il Comitato è convocato da un Presidente; al Centro di Coordinamento RAEE spetta la segreteria del Comitato. Il Comitato si doterà di apposito regolamento di funzionamento.

14.7 In particolare, il Comitato di gestione dell'Accordo provvederà a monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo di Programma con riferimento a:

a) stato dell'arte delle iscrizioni perfezionate, delle quantità raccolte annualmente, dei Soggetti Beneficiari, anche al fine di studiare in prospettiva – dal punto di vista dell'impatto logistico ed ambientale – una ottimizzazione dell'efficienza;

b) dati qualitativi e quantitativi sui conferimenti dei RAEE;

c) monitoraggio di quanto previsto dall'Accordo di cui all'art 15 del d.lgs. 49/2014 in merito alla regolazione dei rapporti fra i Distributori ed i Gestori dei Centri di Raccolta dei RAEE domestici e relativi obblighi;

d) dirimere, in via stragiudiziale e precontenziosa, l'eventuale contenzioso nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo di Programma, nonché in caso di contestazione di una delle Parti procedere alla interpretazione del presente Accordo, ivi compresi gli allegati, e delle Anomalie di gestione rilevate per mezzo del Modulo Segnalazione Anomalie, nonché dirimere questioni interpretative relative all'applicazione dell'Accordo stesso;

e) effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo di Programma sul territorio nazionale;

f) effettuare il monitoraggio delle anomalie rispetto ai livelli di servizio concordati e decidere in merito alle anomalie non risolte; saranno presentati al Comitato di gestione dell'Accordo i casi di ripetute anomalie da parte di Iscritti o Sistemi Collettivi;

g) studiare interventi presso i Distributori ove i RAEE siano gestiti in maniera non coerente con i contenuti del D.Lgs. 49/2014 e in particolare ove le quantità gestite risultino non tracciate ovvero siano avviate a trattamenti non coerenti con la normativa

vigente, anche avvalendosi delle esperienze e delle iniziative attuate presso gli iscritti che presentino ottimi risultati (best practices);

h) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l'attuazione dell'Accordo di Programma stesso, nonché a valutare progetti pilota per il miglioramento del sistema di raccolta e di tracciatura dei RAEE;

i) esaminare e deliberare anche ai fini del riconoscimento del Premio di Efficienza, situazioni particolari derivanti da modelli di servizio diversi da quelli considerati nell'ambito del presente Accordo di Programma;

k) elaborare specifici progetti in materia di RAEE e deliberare in merito;

14.8 Il Comitato di gestione dell'Accordo è presieduto alternativamente da un rappresentante delle Associazioni della Distribuzione, da un rappresentante del Centro di Coordinamento RAEE e da un rappresentante dei Produttori di AEE e si riunirà almeno una volta ogni sei mesi, o più frequentemente su richiesta di una delle Parti. La carica del Presidente dura 8 mesi.

14.9 Il Comitato di gestione dell'Accordo ha sede presso il Centro di Coordinamento RAEE. Per i membri del Comitato non sono previsti né gettoni di presenza né rimborsi delle spese di trasferta che sono a carico delle Parti.

14.10 È istituito un Tavolo della Comunicazione della Distribuzione cui partecipa il Centro di Coordinamento RAEE, i Produttori di AEE e le Associazioni della Distribuzione, ognuno con due rappresentanti che abbiano ruolo di responsabilità marketing, che ha lo scopo di monitorare e indirizzare quanto previsto agli articoli 11 e 13. Ciascuno dei partecipanti potrà esprimere un voto e le delibere conseguenti verranno prese a maggioranza semplice. Il Tavolo è convocato almeno una volta all'anno dal Centro di Coordinamento RAEE, cui spetta anche la segreteria del Tavolo, su propria istanza o su richiesta degli altri Partecipanti.

14.11 In particolare, il Tavolo della Comunicazione della Distribuzione provvederà a:

i) approvare il bando annuale a favore dei soggetti della distribuzione per assegnare le risorse previste;

ii) approvare il visual e il messaggio principale del concorso/incentivo al consumatore finale come previsto dall'art.11.4 definendo inoltre le linee guida per la comunicazione del concorso e per le attività advertising previste dall'articolo 11.2.

14.12 Il Tavolo della Comunicazione della Distribuzione ha sede presso il Centro di Coordinamento RAEE. Per i membri del Tavolo non sono previsti né gettoni di presenza né rimborsi delle spese di trasferta che sono a carico dei Partecipanti.